



Pa Digitale Convenzioni Progetti n 14./2017

## ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990

### PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE RELATIVA ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA

#### TRA

L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), di seguito denominato «INDIRE», con sede in Firenze, via Buonarroti n. 10, codice fiscale 80030350484, rappresentato per il presente atto dal suo Presidente, Dott. Giovanni Biondi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente

#### E

la Rete delle Reti (RdR), fondata dalle reti di scuole: SIRQ - SAPERI, Scuole in rete per la qualità - Marchio SAPERI – Torino; FARO, Formazione, Autoanalisi, Ricerca, Output – Palermo; AUMIRE, Autovalutazione, Miglioramento, Rendicontazione sociale – Ancona; AICQ (Education)-Associazione italiana cultura della qualità – Milano; di seguito denominata anche "RdR", con sede in Palermo presso l'IC Maredolce, via Fichidindia n. 6, CAP 90124, CF 80013640828, rappresentata per il presente atto dal Coordinatore Sebastiano Pulvirenti, CF. domiciliato per la sua carica presso la sede della RdR

#### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 1° Settembre 2012 è stato ripristinato

#### **INDIRE**

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, cui subentra senza soluzione di continuità alle funzioni istituzionali e attività già affidate alla soppressa Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica;

- in data 21 dicembre 2012 con D.M. prot. A00UFGAB n. 0026901 è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a firma del Ministro dell'Istruzione;
- con la Delibera Commissariale n 15 del 28 Febbraio 2013 si è proceduto alla nomina Direttore Generale dell'INDIRE, rinnovata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2013, delibera rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 03 luglio 2013 e con Delibera n. 28 del 22 settembre 2016;
- INDIRE, fin dalla sua istituzione, accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola;
- l'art. 2 della Legge 10/2011 assegna all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, i compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione in ambito educativo;
- l'art. 15 della legge 241/90 prevede espressamente che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- INDIRE ha attivato molteplici collaborazioni nazionali ed internazionali, contribuendo allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze fra scuole, studenti, aziende, università ed istituzioni di tutti i Paesi;
- gli artt. 2 e 4 dello Statuto dell'INDIRE prevedono tra i fini istituzionali dell'Istituto, lo svolgimento di "compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di documentazione e ricerca didattica", nonché l'espletamento di funzioni di "ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico – didattica";
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 6 aprile 2017 è stata approvata la stipulazione del presente accordo di collaborazione scientifica con la Rete delle Reti avente lo scopo di promuovere lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e diffusione delle migliori pratiche all'interno del sistema delle reti scolastiche sostenendo le scuole nei processi di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione anche attraverso la diffusione in rete di proposte condivise per la valorizzazione e lo sviluppo dell'autonomia scolastica dando

risalto alle esperienze più efficaci sul piano organizzativo, gestionale e didattico mediante seminari, convegni e pubblicazioni da realizzarsi in collaborazione fra le parti;

- con delibera n. 41 del 16 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il PTA 2017-2019 approvato dal MIUR con la nota AOODGOSV n.0014858 del 22 dicembre 2016;

- nel suddetto PTA al punto 2.7 del P.T.A (Piano Triennale delle Attività, pg.30), figura l'iniziativa correlata alla presente attività di ricerca, in particolare dove vengono descritti gli obiettivi e le attività della linea di ricerca "Metodologie, modelli e strumenti di progettazione per le attività previste dal Sistema Nazionale di Valutazione",

- tale ricerca è altresì connessa al ruolo di INDIRE quale Ente a supporto del miglioramento scolastico descritta dalla normativa in tema di SNV (Sistema Nazionale di Valutazione, Dpr 80/2013),

- la Rete delle Reti (nel seguito RdR) è costituita come accordo di collaborazione scientifica interna tra altre reti di scuole, in particolare SIRQ, Marchio SAERI, FARO, AU.MI.RE., AICQ, per sviluppare con maggiore efficacia attività di formazione, ricerca e diffusione delle migliori pratiche per il miglioramento del sistema scolastico;

- le Reti autonome svolgono un ruolo importante per il miglioramento della qualità della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte e con le parti interessate;

- INDIRE è da tempo impegnato in un ampio progetto di miglioramento e innovazione del sistema educativo nazionale teso, tra l'altro, a valorizzare il ruolo centrale delle scuole autonome nei processi d'istruzione, formazione, ricerca e innovazione, ed intende pertanto sostenere e valorizzare le iniziative delle autonomie scolastiche e delle reti nei processi di autovalutazione e miglioramento mediante la diffusione della cultura del servizio e della rendicontazione sociale;

- INDIRE e RdR condividono lo scopo comune della promozione e diffusione dell'innovazione didattica e organizzativa attraverso la valorizzazione dell'autonomia scolastica,

- La RdR, nella persona del coordinatore Sebastiano Pulvirenti, ha manifestato la propria disponibilità a iniziare un rapporto di cooperazione scientifica, a titolo gratuito, prestando la propria collaborazione nei modi e nei termini di cui al presente accordo;

Tanto premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO**

**1.1** Obiettivo del presente accordo è promuovere lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e diffusione delle migliori pratiche all'interno del sistema delle reti scolastiche individuate in premessa, nonché sostenere le scuole nei processi di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione; cooperare nella diffusione in rete delle proposte condivise per la valorizzazione e lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

**1.2** Le parti si impegnano a dare risalto alle esperienze più efficaci sul piano organizzativo, gestionale e didattico mediante seminari, convegni e pubblicazioni.

**1.3** Si prevede inoltre l'organizzazione di incontri e momenti di confronto tra INDIRE e RdR per avviare proposte di collaborazione comuni.

**1.4** Nell'ambito dell'attività di ricerca INDIRE e RdR promuoveranno la costituzione di un Gruppo di Lavoro che potrà operare in presenza e/o on line per avviare e sostenere ricerche, sperimentazioni e attività di formazione orientate al miglioramento complessivo del sistema.

**1.5** Il Gruppo di Lavoro potrà definire gruppi di studio e ricerca in forma integrata o coordinata sui principali temi di attualità proposti dalle scuole e/o da INDIRE.

**1.6** Le parti si impegnano a realizzare sui rispettivi siti internet istituzionali un'area dedicata alla diffusione delle iniziative e dei progetti comuni.

**1.7** Le parti, durante la vigenza del presente Accordo, potranno altresì organizzare in collaborazione ulteriori attività che saranno di volta in volta ritenute idonee a garantire la massima valorizzazione e disseminazione dei risultati di ricerca e di ogni altro aspetto scientificamente rilevante, quali – a titolo di esempio - seminari, incontri, convegni ed altri eventi.

### **Articolo 2**

#### **DURATA E RECESSO**

**2.1** Il presente accordo entra in vigore alla data della conclusione della procedura di sottoscrizione e avrà durata sino al **31 Dicembre 2020**.

**2.2** Resta salva la facoltà di recesso per entrambe le parti, per giustificati motivi, con almeno

3 mesi di preavviso.

**2.3** Le parti si riservano la possibilità di rinnovare il presente accordo-

### **Art. 3**

#### **COSTI E RIMBORSI SPESE**

**3.1** La collaborazione come sopra delineata è a titolo gratuito.

**3.2** INDIRE si farà carico delle spese di trasferta connesse allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.

**3.3.** Per l'organizzazione dei seminari, incontri, convegni ed altri eventi di disseminazione, di cui al precedente punto 1.7, potrà essere posto a carico di INDIRE il rimborso delle spese vive sostenute dalle scuole che realizzeranno con mezzi e risorse proprie tali attività. In tali casi, i costi e le tipologie di spesa per la realizzazione delle attività dovranno essere analiticamente indicati dalle scuole e preventivamente approvati da parte di INDIRE con appositi provvedimenti.

**3.4** La realizzazione delle attività sarà realizzata attraverso la stipulazione di accordi integrativi come disciplinati all'articolo 7 del presente atto.

### **Articolo 4**

#### **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

**4.1** La documentazione relativa all'esecuzione del presente atto sarà inviata digitalmente ai seguenti indirizzi di posta certificata delle due parti contraenti:

RdR: [sepulvi@pec.it](mailto:sepulvi@pec.it)

INDIRE: [legale.indire@pec.it](mailto:legale.indire@pec.it)

### **Articolo 5**

#### **DIRITTI DI UTILIZZAZIONE**

**5.1.** Le parti hanno facoltà di utilizzare il nome del partner ai fini della presente ricerca e avranno facoltà, inoltre, di utilizzare tutti i dati acquisiti nel corso della ricerca, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

**5.2** Le parti potranno, altresì, farne oggetto di produzione, diffusione, pubblicazione a mezzo stampa (cartaceo) e/o digitale e comunque in ogni forma e modo, originale e derivato, in

forma integrale o ridotta, citando il presente accordo.

**5.3** I contenuti realizzati nell'ambito dell'Accordo, quali i rapporti periodici sull'andamento e sugli esiti del progetto di ricerca, i contenuti realizzati per la formazione degli insegnanti, la documentazione fotografica e audiovisiva delle attività svolte nell'ambito della ricerca, sono di proprietà della RdR e di INDIRE, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti.

**5.4** Le parti dovranno sempre concordare eventuali uscite di pubblicazioni con congruo anticipo.

## **Articolo 6**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**6.1** Tutti i dati personali contenuti nell' Accordo saranno trattati da INDIRE nel rispetto della legislazione nazionale e in particolare della l. n ° 196/2003.

**6.2** Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti la realizzazione e il follow-up dell'Accordo.

**6.3** Nel caso di riprese audio –video da svolgersi presso le scuole e inerenti le attività di ricerca oggetto del presente accordo, la RdR dovrà predisporre e acquisire ogni autorizzazione necessaria dai genitori degli alunni partecipanti alla sperimentazione, per lo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di materiale fotografico o filmati che saranno realizzati nell'ambito della presente ricerca.

**6.4** Tale documentazione deve essere conservata dalla RdR ed esibita su richiesta di INDIRE. INDIRE non potrà in alcun modo ritenersi responsabile per il mancato rispetto, da parte della RdR, delle norme vigenti in materia di autorizzazioni e liberatorie per l'utilizzo di dati, informazioni ed immagini.

**6.5** INDIRE potrà utilizzare il materiale fotografico e i filmati realizzati nell'ambito della ricerca nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy e sui diritti di immagine.

## **Articolo 7**

### **MODIFICHE ALL'ACCORDO**

**7.1** Qualsiasi modifica o integrazione al presente atto potrà essere apportata soltanto mediante altro atto sottoscritto da entrambe le parti

**7.2** Il protocollo mantiene la sua validità anche in presenza di variazioni nel numero delle reti aderenti o di altre variazioni non sostanziali.

**7.3** Ogni variazione significativa potrà essere disciplinata mediante atti integrativi, sottoscritti digitalmente dalle parti e trasmessi mediante scambio di posta elettronica certificata.

## **Articolo 8 CESSIONE**

**8.1** In nessun caso è prevista la cessione parziale o totale dell'Accordo da entrambe le parti.

## **Articolo 9 RESPONSABILITA' E RISCHI**

**9.1** INDIRE è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni a terzi che dovessero derivare dalle attività oggetto del presente accordo. Tale responsabilità rimane pertanto integralmente a carico della RdR, che già provvede autonomamente e a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni per le attività inerenti allo svolgimento del presente accordo.

## **Articolo 10 IMPEGNO AL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

**10.1** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del D.Lgs. n: 165/2001", i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti sono tenuti, pena la risoluzione dell'Accordo, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice <http://www.indire.it/content/index.php?action=amministrazione-trasparente&id=14270>.

## **Articolo 11 FORO COMPETENTE**

**11.1** Il presente Accordo è regolato dai termini in esso inseriti e dalla legislazione italiana. Il Tribunale di Firenze sarà il Foro competente a giudicare eventuali controversie, non componibili in via amichevole, insorte tra INDIRE e la RdR in merito al presente Accordo. Il Foro di Firenze escluderà ogni altro possibile Foro con particolare riferimento sia al Foro generale che ai Fori facoltativi previsti dall'art. 20 C.P.C.

## **Articolo 12 SOTTOSCRIZIONE**

**12.1** Il presente Accordo è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni e del DPCM 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.

### **Articolo 13**

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**13.1** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento amministrativo per la RdR è il Dirigente Tecnico Sebastiano Pulvirenti, per INDIRE è la dottoressa Francesca Sbordonì Funzionario Affari Generali INDIRE Firenze.

**13.2** Il referente per l'esecuzione del presente accordo è per INDIRE è la Dott.ssa Francesca Storai. Il referente della ricerca per RdR è il Dirigente Tecnico Sebastiano Pulvirenti.

Il Coordinatore della RdR  
Sebastiano Pulvirenti

Il Presidente INDIRE  
Giovanni Biondi

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*